

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3161

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, RUSSO SPENA, GUIDETTI SERRA, CIPRIANI,
ARNABOLDI, TAMINO, CAPANNA, RUSSO FRANCO**

Presentata il 21 settembre 1988

Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, per la bonifica e la rinascita della Val Bormida e per lo sviluppo dei livelli occupazionali ambientalmente compatibili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dichiarazione, da parte del Ministero dell'ambiente, della Val Bormida come zona ad alto rischio ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è un'occasione da non perdere per porre rimedio ai guasti prodotti dagli insediamenti produttivi sull'ecosistema della valle ed al fiume Bormida in particolare.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 1987, che dichiara l'area della Val Bormida « ad alto rischio ambientale », stabilisce che entro il 31 luglio prossimo venturo il Ministero dell'ambiente presenti il piano di disinquinamento della valle.

Dalla dichiarazione di area ad alto rischio di crisi ambientale emerge con chiarezza che, a prescindere dai confini

della zona così come definiti, la centralità del problema e della necessità di intervento è nell'ACNA di Cengio e nell'inquinamento da questa provocato.

La valle sopporta da 100 anni la presenza di questa azienda con conseguenze gravissime sulla salute della popolazione e dei lavoratori stessi. Il tasso di mortalità da tumore arriva al 60 per cento nella valle contro una media nazionale del 25 per cento, mentre decine di lavoratori sono morti in questi anni a causa di malattie tumorali, come il cancro alla vescica, certamente contratte nel corso della lavorazione delle sostanze utilizzate e prodotte dall'ACNA.

Il fiume Bormida è morto per tutto il suo corso a valle della fabbrica e le falde acquifere sono interamente inquinate.

Lo stesso terreno sottostante l'ACNA è completamente impregnato di sostanze nocive con conseguente continua percolazione nelle falde acquifere, cosa che rende impossibile, anche per questo motivo, la bonifica della valle senza lo smantellamento dell'azienda.

L'ACNA è caratterizzata, come tutti i grandi insediamenti chimici, da un impatto ambientale essenzialmente riconducibile ad emissioni di tipo gassoso, liquido e solido. Lo stabilimento occupa direttamente poco più di 800 addetti e dà lavoro in modo abbastanza stabile e regolare ad un indotto che fa salire il numero complessivo degli occupati a circa un migliaio (si tenga conto che gli occupati del Gruppo Montedison sono circa 66.000).

È difficile cercare di assegnare una valenza strategica alle produzioni dell'ACNA nell'attuale panorama dell'industria chimica.

Si può iniziare con il dire che i prodotti dell'ACNA sono ad elevato valore aggiunto, che vi sono degli utili considerevoli, che c'è una posizione preminente sul mercato e che la chimica organica di sintesi è, dagli esperti del settore, considerata appunto strategica, trainante e proiettata verso il futuro. Ma si deve aggiungere che l'ACNA ha un fatturato di circa 160 miliardi e che la Montedison ha un debito finanziario di circa 9.000 miliardi. È anche in questo rapporto che la posizione dell'ACNA va valutata ed interpretata.

Sul complesso dell'impatto ambientale che nell'ACNA trova origine, gli effluenti liquidi ed il conseguente inquinamento e morte biologica della Bormida di Millesimo hanno da sempre assunto un carattere centrale e di grande impatto.

Basta ricordare che l'ACNA preleva, per i propri fabbisogni, 2.100 Mc/h e che, per stessa ammissione dell'azienda, il rapporto tra acqua affluente e scarico, per ben nove mesi all'anno, è al massimo di 1:1, per cui a valle dello stabilimento non esiste un corso d'acqua in grado di sopportare il carico inquinante come previsto dalla legge Merli del 10 maggio 1976, n. 319.

L'impianto biologico allestito dall'ACNA si è dimostrato completamente inadeguato alla definizione di una prospettiva, anche lontana, di risanamento del fiume, nonostante l'ACNA dichiarò di scaricare secondo i limiti previsti dalla tabella A della citata legge Merli (ma la cosa non è sempre verosimile).

Va detto altresì che, come dichiara anche il Ministro dell'ambiente, « ... tra le molteplici sostanze scaricate dal citato impianto della società ACNA, vi sono numerose sostanze non comprese tra i parametri specifici e aspecifici di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché alcune, quali benzene e derivati benzenici, aniline, fenoli e piridine, caratterizzate da elevata tossicità;... ».

Riteniamo l'ipotesi di riconversione degli impianti e delle lavorazioni dell'ACNA non praticabile. La fabbrica ha impianti, apparecchi ed architettura industriale specializzati e finalizzati alle produzioni in essere: credere che con tali impianti si possano effettuare produzioni diverse, ma radicalmente diverse e soprattutto non inquinanti, rispetto alle attuali, è irrealizzabile. In quest'ottica anche la modifica dei modi di produrre delle sostanze in lavorazione oggi ci sembra un'ipotesi irrealizzabile.

In quanto all'ipotesi, da più parti ventilata, di realizzare un ciclo idrico completamente chiuso (presa d'acqua, utilizzo, depurazione e riutilizzo della medesima), deve essere chiarò che essa non è in alcun modo una soluzione che consenta di continuare l'attuale attività. Infatti la soluzione a ciclo chiuso eliminerebbe l'inquinamento liquido, ma non quello gassoso e solido; anzi per quanto riguarda quest'ultimo si avrebbe un aumento della produzione di fanghi risultanti dal processo di depurazione, fanghi che dovrebbero trovare una collocazione in zona e quindi costituirebbero un ulteriore potenziale fonte di inquinamento.

Sono queste considerazioni che ci portano alla conclusione che l'ACNA non è compatibile con la valle e tanto più con

un programma di disinquinamento. La sua chiusura immediata è condizione per avviare la bonifica ed è quanto proponiamo con l'articolo 1 di questa proposta di legge.

Per i proponenti il riconoscimento della incompatibilità ambientale dell'ACNA va di pari passo con la centralità ed ineludibilità assoluta del problema occupazionale.

Del resto vogliamo ricordare l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituita dal Ministero dell'ambiente, la quale prevede che i responsabili dei danni ambientali ne paghino anche i costi: nel nostro caso le responsabilità dell'ACNA vanno al di là di ogni ragionevole dubbio, come emerge dal punto c) dell'articolo 3 del protocollo d'intesa regioni-Ministero.

La proposta di legge infatti nell'articolo 2 prevede la rifusione allo Stato, anche tramite l'acquisizione delle aree e

degli impianti, dei danni arrecati e dei costi sostenuti, da parte delle aziende responsabili.

A nessuno può sfuggire che per poter avviare il processo di chiusura dell'ACNA si deve dare soluzione al problema della ricollocazione dei lavoratori attraverso un attendibile piano per la rioccupazione.

La proposta di legge prevede infatti una serie di misure atte a rilanciare economicamente la valle, con un apposito « piano per la rinascita della Val Bormida » predisposto dalle regioni e supportato da incentivi fiscali (articolo 5) e misure per attenuare l'impatto sociale della chiusura dell'ACNA, quali garanzia di reddito per i lavoratori, prepensionamenti e incentivi alla riassunzione (articolo 4). Ma soprattutto si prevede (articolo 3) che siano gli stessi lavoratori ex ACNA ad essere impegnati, tramite la creazione di una società pubblica, nel lavoro di bonifica della valle.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Interruzione delle attività inquinanti dell'ACNA di Cengio).

1. Dal 1° gennaio 1989 gli impianti dell'ACNA di Cengio in provincia di Savona del gruppo Montedison, collocata nella zona dichiarata « area ad alto rischio ambientale » con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 1987, rientrando fra le aziende ad alto rischio ai sensi della direttiva CEE n. 82/501, non risultando risanabile in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono chiusi e viene contemporaneamente avviato un piano di risanamento dell'area occupata dall'azienda e di rilancio occupazionale ed economico della Val Bormida con attività di risanamento e compatibili con l'ambiente.

ART. 2.

(Valutazione e risarcimento dei danni ambientali).

1. Lo Stato si rivale sulle proprietà responsabili dei danni ambientali arrecati dalle attività produttive di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La valutazione dell'entità dei danni ambientali e l'individuazione delle responsabilità avviene contestualmente all'elaborazione del piano di risanamento di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 1988 tra il Ministero dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte.

3. Le aree e gli impianti relativi alle attività produttive interrotte in applicazione dell'articolo 1 sono resi disponibili per le attività di bonifica e costituiscono

garanzia patrimoniale nell'ambito del risarcimento dei danni ambientali da parte della o delle proprietà responsabili delle attività medesime, e per motivi di pubblica utilità.

ART. 3.

(Attività di bonifica).

1. Per l'attuazione del piano di disinquinamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le regioni Liguria e Piemonte operano al fine di utilizzare prioritariamente la risorse professionali e tecniche locali, a partire dalle maestranze eccedenti in conseguenza della cessazione delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. A tal fine le regioni Liguria e Piemonte, anche tramite i propri enti strumentali, possono costituire una società a maggioranza pubblica, con l'impegno di assumere la manodopera che si renda eccedente in forza dell'applicazione dell'articolo 1, alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di approvazione della presente legge.

3. Alla società di cui al comma 2, inoltre, possono essere conferite *in toto* o in parte le aree e gli impianti industriali eventualmente acquisiti al patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

(Misure per l'occupazione).

1. Dalla data del 1° gennaio 1989, i lavoratori dipendenti dalle attività produttive interrotte in applicazione dell'articolo 1, ricevono una indennità speciale pari all'importo del loro attuale salario, erogato dalle regioni Liguria e Piemonte su apposito fondo statale previsto dall'articolo 6. Tale erogazione cessa all'atto dell'assunzione del lavoratore da parte della società a maggioranza pubblica di cui all'articolo 3 da parte di altre aziende, ovvero all'atto del pensionamento anticipato, applicabile previ accordi con le rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali.

2. Le aziende produttive operanti nella Val Bormida che entro un anno dalla data di approvazione della presente legge assumano lavoratori dipendenti dalle attività produttive interrotte in applicazione dell'articolo 1, godono della fiscalizzazione degli oneri sociali relativi a quei lavoratori per un massimo di 10 anni dalla data di assunzione.

ART. 5.

(Piano per la rinascita della Val Bormida).

1. Le regioni Liguria e Piemonte sono delegate a predisporre ed attuare uno specifico piano di sviluppo socio-economico della Val Bormida, distinto dai rispettivi piani di sviluppo regionale.

2. In particolare il Piano deve indicare:

a) le proposte di riutilizzo delle aree e degli impianti acquisiti al patrimonio pubblico di cui all'articolo 2 in attività di pubblico interesse ed in attività produttive non inquinanti;

b) l'individuazione dei settori produttivi basati sulle risorse e sulle vocazioni locali sviluppabili e le misure pubbliche necessarie a tale rilancio;

c) l'individuazione degli incentivi fiscali e finanziari per le aziende produttive non inquinanti che decidano entro un anno di avviare o di sviluppare nella valle attività coerenti con le indicazioni del piano.

3. Il Piano di cui al comma 1 si avvale degli stanziamenti statali previsti all'articolo 6.

ART. 6.

(Finanziamento).

1. Per la erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 dell'articolo 4, per le attività di bonifica di cui all'articolo 3 e per l'attuazione del piano di

rinascita di cui all'articolo 5 è istituito un fondo nazionale costituito con i fondi versati dall'azienda secondo le valutazioni di cui all'articolo 2, con l'aggiunta di lire 30 miliardi prelevati dal finanziamento per il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale. Negli anni successivi tale ammontare sarà indicato dalla legge finanziaria.